

Regolamento comunale per la Protezione Civile

Art.	DESCRIZIONE
CAPO PRIMO — DISPOSIZIONI PRELIMINARI	
1	Oggetto del regolamento
2	Scopo del presente regolamento
CAPO SECONDO — COMITATO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	
3	Comitato comunale di protezione civile
4	Compiti del comitato comunale di protezione civile
5	Convocazione del comitato comunale di protezione civile
CAPO TERZO — UFFICIO DI PROTEZIONE CIVILE	
6	Costituzione dell'ufficio comunale di supporto di protezione civile
7	Compiti dell'ufficio comunale di supporto di protezione civile
CAPO QUARTO — SALA OPERATIVA UNITÀ COMUNALI PERMANENTI DI EMERGENZA - CENSIMENTO DELLE RISORSE	
8	Sala operativa
9	Istituzione di unità comunali permanenti di emergenza
10	Volontariato
11	Costituzione delle unità comunali permanenti di emergenza
12	Esercitazioni
13	Censimento delle risorse
CAPO QUINTO — EVENTI CALAMITOSI	
14	Eventi calamitosi - Elencazione esemplificativa
15	Eventi calamitosi - Adempimenti
16	Inventario e custodia dei materiali
CAPO SESTO — DISPOSIZIONI FINALI	
17	Pubblicità del regolamento
18	Notificazione del regolamento
19	Leggi ed atti regolamentari
20	Entrata in vigore del presente regolamento

CAPO PRIMO DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Tenuto conto che la popolazione ed il territorio possono essere esposti al rischio di calamità e che queste si manifestano all'improvviso, con il presente regolamento viene disciplinata la costituzione e l'organizzazione di una struttura comunale permanente di Protezione Civile formata da:

- a) un «comitato comunale per la protezione civile»;
- b) un «ufficio comunale di supporto di protezione civile».

Art. 2 - Scopo del presente regolamento

Lo scopo del presente regolamento è quello di realizzare e disciplinare la gestione di una struttura operativa agile e permanente volta ad un razionale e tempestivo impiego, al verificarsi di episodi calamitosi, di tutte le risorse umane e materiali disponibili.

CAPO SECONDO COMITATO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 3 - Comitato comunale di protezione civile

È costituito, in questo Comune, il Comitato Comunale di Protezione Civile che, strutturato in forma collegiale, si compone come segue:

- 1) Sindaco, quale ufficiale di Governo ed organo locale di protezione civile, che lo presiede;
- 2) Un medico designato dell'Unità Sanitaria Locale;
- 3) Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- 4) Capo Ufficio della Polizia municipale;
- 5) Dal responsabile di ciascuna unità assistenziale di emergenza di cui al successivo art. 9.

Art. 4 - Compiti del comitato comunale di protezione civile

Il Comitato comunale di protezione civile, costituito come al precedente art. 3, nel rispetto delle norme vigenti nel tempo ed in relazione alle direttive emanate dal Prefetto quale organo provinciale di protezione civile:

- a) sovrintende al puntuale rispetto di tutte le norme del presente regolamento nonché all'acquisizione dei dati per la formazione di tutti i programmi ed i piani di protezione civile;
- b) sovrintende alla formazione degli elenchi delle risorse disponibili nonché al loro aggiornamento;
- c) assicura, almeno una volta all'anno, la revisione ed il controllo dei materiali e delle attrezzature costituenti la dotazione del servizio;
- d) esprime parere non vincolante:
 - d1) sulla organizzazione di eventuali posti fissi di osservazione;
 - d2) su tutti gli acquisti e forniture per la concreta organizzazione di qualsiasi servizio di protezione civile;
- e) sovrintende alle operazioni di addestramento ed esercitazione delle unità assistenziali di emergenza di cui al successivo art. 9;
- f) nel quadro delle direttive nazionali, regionali e provinciali, promuove e collabora a tutte le iniziative atte a stimolare nei cittadini, la formazione di una moderna coscienza di protezione civile. A tale scopo, d'intesa con le Autorità e gli organismi scolastici, promuove corsi integrativi nelle scuole di ogni ordine e grado, volti a fornire ai giovani le notizie, le esperienze, le tecniche ecc., necessarie a tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente da danni provenienti dalla natura o dagli errori e incuria degli uomini;
- g) propone al Sindaco le formule per allertare la popolazione.

Art. 5 - Convocazione del comitato comunale di protezione civile

Il Comitato comunale di protezione civile sarà convocato dal Sindaco presidente o suo delegato:

- a) in via ordinaria, almeno una volta l'anno, con l'osservanza della procedura prevista per la convocazione del Consiglio Comunale.

La detta procedura potrà essere disattesa solo con la presenza di tutti i suoi componenti;

- b) in via straordinaria ed urgente senza formalità alcuna;
- c) al verificarsi di eventi calamitosi interessanti direttamente il territorio comunale, il Comitato si deve intendere automaticamente convocato in seduta permanente.

Le riunioni saranno tenute nell'ufficio del Sindaco o in altro ufficio della sede comunale che sarà indicato negli avvisi di convocazione.

Le funzioni di reparti o saranno attribuite, di volta in volta dal Presidente ad un dipendente comunale assegnato al servizio oppure ad un componente del Comitato.

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

Legge 8 dicembre 1970, n. 996.

Art. 1 - Ai fini della presente legge s'intende per calamità naturale o catastrofe l'insorgere di situazioni che comportino grave danno o pericolo di grave danno alla incolumità delle persone e ai beni e che per la loro natura o estensione debbano essere fronteggiate con interventi tecnici straordinari.

Vedi la circolare del Ministero dell'Interno n. 8 del 16 febbraio 1971, §§ 2 e 3.
Vedi il D.P.R. 6 febbraio 1981, n. 66, art. 2.

D.P.R. 6 febbraio 1981, n. 66

Art. 16 - Sindaco.

Il sindaco, quale ufficiale del Governo, è organo locale di protezione civile.
Il sindaco provvede, con tutti i mezzi a disposizione, agli interventi immediati, dandone subito notizia al prefetto.

Vedi la circolare del Ministero dell'Interno n. 16 in data 16 aprile 1981, §§ 2.2 e 2.6.

Ministero dell'Interno - Direzione Generale sulla Protezione Civile e dei servizi antincendi - Circolare n. 16 MI PC (81) 3 del 16 aprile 1981.

2.3.

..... *omissis*

L'attività di protezione civile, infatti, giova ribadirlo, non deve essere considerata di esclusiva competenza delle Amministrazioni alle quali la legge riserva compiti di studio, indirizzo, coordinamento, pianificazione e primi interventi di soccorso ed assistenza, ma bensì di competenza anche di altre Amministrazioni ed Enti, per quanto attiene alle funzioni istituzionali dei medesimi, il cui potenziamento e coordinato esercizio al momento dell'emergenza realizza sul piano concreto la «filosofia» della protezione civile.

..... *omissis*

T.U. 4 febbraio 1975, n. 148.

Art. 125 - La convocazione dei consiglieri deve essere fatta dal sindaco con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio.

La consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale.

L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli oggetti da trattarsi, deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni, e per le altre sessioni almeno tre giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza.

Tuttavia, nei casi d'urgenza, basta che l'avviso col relativo elenco sia consegnato 24 ore prima; ma in questo caso, quante volte la maggioranza dei consiglieri presenti lo richiegga, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.

Altrettanto resta stabilito per gli elenchi di oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.

L'elenco degli oggetti da trattarsi in ciascuna sessione ordinaria o straordinaria del consiglio comunale deve, sotto la responsabilità del segretario, essere pubblicato nell'albo pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza.

CAPO TERZO

UFFICIO DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 6 - Costituzione dell'ufficio comunale di supporto di protezione civile

In seno all'ufficio Tecnico Comunale..... è costituito, sotto la direzione e responsabilità del suo capufficio, coordinato dal Segretario Comunale, l'«UFFICIO COMUNALE DI SUPPORTO DI PROTEZIONE CIVILE» al quale fanno capo tutti gli adempimenti per la puntuale applicazione del presente regolamento nonché di tutti quelli che saranno richiesti in applicazione delle norme emanate dal «Ministero dell'Interno» dal «Ministero per il coordinamento della protezione civile», dagli altri ministeri comunque competenti, dal Prefetto e dagli Organi Regionali e Provinciali di protezione civile.

Tutti gli uffici comunali sono tenuti a fornire all'ufficio di Protezione Civile i dati e la collaborazione richiesti con precedenza sugli altri adempimenti.

Art. 7 - Compiti dell'ufficio comunale di supporto di protezione civile

L'ufficio comunale di supporto di protezione civile dovrà assicurare:

— tutti gli adempimenti necessari per l'esatta applicazione di tutte le norme vigenti in relazione alle direttive del Sindaco quale Organo di protezione civile;

— l'aggiornamento tempestivo di tutti gli atti costituenti il piano comunale di protezione civile, compresi gli indirizzi di quanti fanno parte delle unità assistenziali di emergenza.

In tutti i casi di emergenza il capo ufficio dovrà assicurare:

- a) la permanente apertura dell'ufficio, anche mediante turni;
- b) tutta l'attività amministrativa ed organizzativa di emergenza.

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

A series of horizontal dotted lines for writing, contained within a rectangular border.

CAPO QUARTO

SALA OPERATIVA - UNITÀ COMUNALI PERMANENTI DI EMERGENZA CENSIMENTO DELLE RISORSE

Art. 8 - Sala operativa

Quale sala operativa ~~provvisoria~~ viene individuata la sala l'Ufficio Tecnico

Detta sala dovrà essere dotata, entro 1.2 mesi dell'approvazione del presente regolamento:

- di n. 4 tabelloni di superficie non inferiore al metro quadrato;
 - delle carte topografiche e toponomastiche dei territori: comunale, provinciale e regionale con riportate tutte le notizie utili per interventi di soccorso;
 - di n. 2 amplificatori di voce e relative dotazioni per essere prontamente installati su mezzi comunali atti alla diffusione di comunicati urgenti o di allarme o preallarme alla popolazione;
 - ~~— apparecchiature ricevatrici capaci di collegamento diretto con la sala operativa della Prefettura.~~
- Sarà cura del Sindaco prendere accordi per un collegamento alternativo della sala operativa sia con i Comuni limitrofi che con le televisioni locali ed i radioamatori.

Art. 9 - Istituzione di unità comunali permanenti di emergenza

Sono istituite le seguenti «UNITÀ COMUNALI PERMANENTI DI EMERGENZA»:

A) PER L'ORDINE PUBBLICO.

Sotto la direzione dell'autorità locale di P.S. ha il compito:

- di garantire l'ordine pubblico;
- di prevenire e reprimere fenomeni di sciacallaggio, speculazioni ecc.

B) PER L'EMERGENZA SANITARIA E L'ASSISTENZA.

Sotto la direzione di un sanitario designato dalla competente U.S.L., assicurerà i primi interventi sanitari con particolare riguardo al controllo dell'approvvigionamento idrico e delle derrate alimentari.

C) PER L'EMERGENZA TECNICA ED ECOLOGICA.

Sotto la direzione del responsabile dell'ufficio tecnico comunale, provvederà a coordinare gli eventuali interventi a tutela della pubblica o privata incolumità.

D) PER LA CIRCOLAZIONE ED IL TRAFFICO.

Sotto la direzione del Capo Ufficio della Polizia Urbana presidia i punti ritenuti nevralgicamente più importanti.

Nel caso di esodo della popolazione provvederà con appropriata segnaletica a coordinare il traffico in maniera unidirezionale verso località ritenute più sicure.

Le dette unità comunali permanenti di emergenza opereranno in collaborazione con le unità assistenziali di emergenza previste dal piano provinciale di Protezione Civile costituite, per provvedere (Art. 19 D.P.R. n. 66/1981):

- 1) ad alloggiare i sinistrati;
- 2) eventualmente ad alimentare i sinistrati;
- 3) alle altre forme di assistenza ai sinistrati.

Art. 10 - Volontariato

Ai fini della costituzione delle unità comunali permanenti di emergenza di cui al precedente art. 9, in relazione anche al disposto dell'art. 23 del D.P.R. 6 febbraio 1981, n. 66, in aggiunta al personale dipendente che andrà a costituire le unità in argomento, potrà essere fatto ricorso al volontariato.

Per lo scopo, il Sindaco inviterà gli interessati a fare apposita domanda di inserimento in una o più unità assistenziali di emergenza di cui al precedente art. 9.

Prima dell'inserimento dei volontari nelle unità comunali permanenti di emergenza dovrà essere garantita la copertura assicurativa di cui all'art. 6, ultimo comma, della legge 8 dicembre 1970, n. 996.

Art. 11 - Costituzione delle unità comunali permanenti di emergenza

Le unità comunali permanenti di emergenza di cui al precedente art. 9 saranno costituite, entro 1.2 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, con provvedimento del Sindaco, sentito il Comitato Comunale di Protezione Civile di cui al precedente art. 3.

Delle dette unità saranno chiamati a far parte, oltre ai dirigenti comunali come previsto dal precedente art. 9:

- a) altri dipendenti comunali;
- b) gli eventuali volontari di cui al precedente art. 10.

La responsabilità dell'unità, in assenza della figura corrispondente, potrà essere affidata ad altro dipendente comunale o ad un volontario.

Entro 1.20 giorni dalla costituzione delle unità comunali permanenti di emergenza il Sindaco convocherà tutti gli interessati ed i componenti del Comitato Comunale di Protezione Civile per illustrare i compiti di ciascuna squadra, il programma di preparazione e di addestramento, le regole e norme da osservare in presenza di eventi calamitosi.

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

Legge 8 dicembre 1970, n. 996.

Art. 6 - Il Ministero dell'interno:

a) predispone ed attua i provvedimenti necessari per assicurare in caso di calamità naturale o catastrofe i seguenti servizi:

- 1) interventi tecnici urgenti;
- 2) assistenza di primo soccorso alle popolazioni colpite.

Per l'esecuzione dei compiti di cui al precedente numero 1) il Ministero dell'interno provvede mediante il Corpo nazionale dei vigili del fuoco nella cui organizzazione sono costituiti reparti mobili di immediato impiego specialmente attrezzati e nuclei elicotteri e sommozzatori. Per i compiti di cui al numero 2) si provvede mediante reparti di soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e centri assistenziali di pronto intervento per il primo aiuto alle popolazioni;

b) cura la realizzazione delle opere di urgente necessità e delle attrezzature occorrenti per la protezione della popolazione civile;

c) cura, tramite il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'istruzione, l'addestramento e l'equipaggiamento in materia di protezione civile di cittadini che volontariamente offrono la prestazione della loro opera nei servizi di protezione civile.

Per le volontarie prestazioni di cui alla lettera c) nessun rapporto si instaura con l'amministrazione la quale è peraltro tenuta ad assumere a proprio carico oneri assicurativi che garantiscono prestazioni pari a quelle previste per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Vedi la circolare del Ministero dell'Interno n. 8 del 16 febbraio 1971, §§ 1 e 4.

Vedi il D.P.R. 6 febbraio 1981, n. 66, artt. 23, 49 e 50.

Art. 19 - Unità assistenziali di emergenza.

A cura dell'organo ordinario o straordinario di protezione civile vengono costituite, ove necessario, particolari «unità assistenziali di emergenza» che provvedono ad alloggiare, eventualmente alimentare e prestare ogni altra forma di assistenza sociale ai cittadini sinistrati, secondo programmi organici predisposti nell'ambito dei piani di protezione civile.

In particolare dette «unità assistenziali»:

1) forniscono ogni utile informazione agli organi della protezione civile ed ai centri di coordinamento, ove costituiti;

2) assicurano, a seconda delle contingenze, la distribuzione dei soccorsi, l'assegnazione dei ricoveri sotto tende o in baraccamenti ed ogni altro intervento assistenziale in favore dei sinistrati;

3) provvedono al rilascio di contrassegni ed autorizzazioni per le persone abilitate a circolare nelle zone colpite ed al censimento della popolazione sinistrata.

Le «unità assistenziali» comprendono anche un reparto per l'assistenza sanitaria, al quale l'Associazione italiana della Croce rossa, salvo il coordinamento con il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, concorre ad assicurare attrezzature e personale avvalendosi in particolare delle infermiere volontarie non inquadrati in formazioni sanitarie organiche e dei volontari della propria organizzazione.

Le «unità assistenziali» sono dirette, in via di massima, da funzionari dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno; ad esse è addetto personale specializzato nei servizi di assistenza sociale per le esigenze dei minori, degli anziani e dei minorati.

Per tutto il personale da impiegare nell'ambito delle «unità assistenziali» vengono tenuti, a cura dell'Amministrazione dell'interno, appositi corsi di qualificazione.

All'atto della costituzione delle «unità assistenziali», l'autorità provinciale di pubblica sicurezza provvede a dislocarvi, per l'attuazione dei compiti di istituto, appositi nuclei di polizia, cui può essere assegnato anche personale del Corpo di polizia femminile in relazione alle specifiche attribuzioni, con particolare riguardo alla tutela sociale e morale di persone in stato di abbandono.

Vedi la circolare del Ministero dell'Interno n. 16 in data 16 aprile 1981, § 2.7.

• D.P.R. 6 febbraio 1981, n. 66.

Capo III - Volontari

Art. 23 - Domanda, istruzione e addestramento.

I cittadini che intendono offrire volontariamente la loro opera nei servizi di protezione civile presentano istanza alla prefettura della provincia di residenza, che ne accerta l'idoneità fisica e la buona condotta.

La prefettura - in relazione alle attitudini e possibilmente alle richieste degli interessati, con preferenza per gli appartenenti ad associazioni che perseguono analoghe finalità - individua gli enti che per i compiti istituzionali cui attendono siano i più idonei a curarne l'istruzione e l'addestramento.

In particolare, nel settore dell'assistenza provvede la prefettura mediante la costituzione di speciali squadre operative di pronto intervento a supporto dei centri assistenziali di pronto intervento di cui al successivo art. 27; nel settore del soccorso, provvede il comandante provinciale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 6, lettera c), della legge 8 dicembre 1970, n. 996.

Per il concorso fornito da associazioni del volontariato agli interventi sanitari di pronto soccorso, si applicano le disposizioni di cui all'art. 45 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

I volontari di protezione civile sono muniti di segno distintivo, le cui caratteristiche sono stabilite dal Ministero dell'interno, e iscritti, a cura degli enti che ne hanno curato l'istruzione e l'addestramento, in appositi «ruolini».

Vedi la circolare del Ministero dell'Interno n. 16 in data 16 aprile 1981, § 3.4.

Art. 24 - Obblighi.

I volontari sono tenuti:

- 1) a partecipare con impegno ai corsi di addestramento ed alle esercitazioni;
- 2) a rendersi disponibili, in caso di necessità, per l'impiego in attività di protezione civile;
- 3) a mantenere in efficienza l'equipaggiamento loro assegnato;
- 4) a sottoporsi alla vaccinazione antitifica-paratifica da praticarsi per via parenterale ed alla vaccinazione con anatossinatetica, qualora non abbiano subito

le predette vaccinazioni negli ultimi tre anni. La vaccinazione antitifica-paratifica deve ripetersi con frequenza triennale, mentre la vaccinazione con anatossinatetica con frequenza quinquennale.

I volontari, che intendono cessare da ogni attività inerente a tale qualifica, chiedono all'ente presso cui sono iscritti la cancellazione dal «ruolini», restituendo distintivi ed equipaggiamento eventualmente ottenuti.

Vedi la circolare del Ministero dell'Interno n. 16 in data 16 aprile 1981, § 3.4.

Art. 25 - Impiego.

L'impiego dei volontari è autorizzato dal prefetto nell'ambito della provincia, e, fuori di essa, dal Ministero dell'interno.

Per i viaggi su mezzi di trasporto in concessione, le prefetture rilasciano apposite credenziali per il trasporto a pagamento differito in base alle tariffe previste dagli atti di concessione.

Vedi la circolare del Ministero dell'Interno n. 16 in data 16 aprile 1981, § 3.4.

Da Circolare Ministero Interno n. 16 del 16 aprile 1981.

..... omissis

3.4. Gli artt. 23, 24 e 25 regolano il volontariato.

Ai sensi dell'art. 23, i cittadini che intendono offrire volontariamente la loro opera nei servizi di protezione civile devono presentare domanda alla Prefettura della provincia di residenza.

Questa, dopo averne accertato l'idoneità fisica e la buona condotta, deve assumere iniziative per assicurare l'istruzione e l'addestramento, in relazione alle attitudini e possibilmente alle richieste degli interessati, con preferenza per gli appartenenti ad associazioni che perseguono analoghe finalità.

Al riguardo, per i volontari da utilizzare nel settore del soccorso, sarà dato incarico, per l'istruzione e l'addestramento, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco; per i volontari da utilizzare nel settore dell'assistenza, si individueranno quegli enti che, per i compiti istituzionali cui attendono, si ritengono i più adatti a svolgere tale funzione.

È evidente che per i volontari che abbiano già una specifica preparazione professionale da mettere a disposizione della collettività in caso di emergenza, è superfluo ogni attività di istruzione e di addestramento.

Art. 12 - Esercitazioni

Al fine di assicurare il razionale impiego del personale e delle risorse disponibili così come individuate negli articoli precedenti, sarà cura del Sindaco prendere tutte le iniziative utili per inserire tutta la struttura comunale nelle esercitazioni programmate dagli organi regionali e provinciali della Protezione Civile.

Per lo scopo, saranno prese iniziative di concerto con i Sindaci dei comuni limitrofi.

Art. 13 - Censimento delle risorse

Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento l'ufficio di protezione civile di cui al precedente art. 6 dovrà dare corso al censimento delle risorse disponibili e proporre, alla Giunta Municipale, l'eventuale acquisto del materiale, dei mezzi e delle attrezzature ritenute indispensabili per la gestione dei primi interventi di emergenza.

Del detto materiale di rilevazione dovrà prendere cognizione il Comitato Comunale di Protezione Civile di cui al precedente art. 3.

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

Una volta superato positivamente il corso di istruzione e di addestramento, quando ovvamente questo è previsto, tutti i volontari verranno iscritti dalle Prefetture in appositi «ruolini» tenuti costantemente aggiornati.

Da tali «ruolini» distinti per attività professionali e mestieri, dovranno risultare nome, cognome, luogo, data di nascita, indirizzo e numero telefonico dei volontari ed ogni altra eventuale indicazione ritenuta utile ai fini del loro impiego operativo.

Analoghe informazioni dovranno essere in possesso degli enti che hanno svolto l'addestramento. Dai predetti «ruolini» potranno essere individuati, fra i residenti nei centri abitati, specie quelli che non siano sedi di presidi civili o militari impiegabili in operazioni di protezione civile, gli elementi da destinare alla costituzione di squadre da impiegare, da parte delle Autorità locali, per i primi elementari interventi e per quanto possa occorrere nella fase della prima emergenza, soprattutto per quanto concerne le iniziative di allertamento e di informazione delle forze ordinarie di protezione civile.

A tal fine sarà opportuno prevedere - in tutti i casi possibili - l'utilizzazione, nell'ambito di tali squadre, di radioamatori ed operatori sulla banda cittadina, in guisa da assicurare collegamenti di emergenza.

La predetta specifica utilizzazione dei volontari, al pari di ogni altra a supporto delle forze di protezione civile, dovrà trovare collocazione nella previsioni dei piani provinciali di cui all'art. 20.

Al momento dell'iscrizione nei «ruolini», al volontario sarà consegnato un contrassegno di riconoscimento, le cui caratteristiche saranno rese note alle Prefetture con successiva comunicazione.

Gli obblighi dei volontari sono esplicitati nell'art. 24 e consistono:

- nella partecipazione ai corsi di addestramento e alle esercitazioni;
- nel rendersi disponibili per l'impiego in caso di necessità;
- nel mantenere in efficienza l'equipaggiamento eventualmente loro assegnato;
- nel sottoporsi a vaccinazioni.

È evidentemente implicito l'obbligo di ottemperare alle disposizioni dell'organo di protezione civile, alla cui dipendenza operativa saranno assegnati al momento dell'emergenza.

Il loro impiego è disposto, come previsto dall'art. 25, dal Prefetto nell'ambito della provincia e da questo Ministero fuori dell'ambito provinciale. Formeranno oggetto di separate comunicazioni le procedure da osservare per i viaggi dei volontari sui mezzi di trasporto in concessione.

Come è noto, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 6 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, l'Amministrazione è tenuta a garantire ai volontari di protezione civile, per infortunati occorsi o infermità contratte per cause dirette e immediate di servizio (compresi i periodi di addestramento e di esercitazione) indennizzi pari a quelli previsti per il personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (art. 15 legge 996/1970).

I massimali assicurativi sono quelli indicati nella circolare n. 5 del 26 gennaio 1981, indirizzata alle Prefetture e ai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco. La scelta delle modalità di assolvimento dell'obbligo in parola, attraverso polizze di assicurazione, come finora attuato per i volontari che già collaborano con i servizi di protezione civile, o attraverso forme di «auto-assicurazione», come viene fatto per il personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, formerà oggetto di successive disposizioni, non appena saranno state raggiunte intese con il competente Ministero del Tesoro.

Al volontariato - come si è già avuto modo di sottolineare in precedenti circolari - va dedicata una assidua particolare attenzione anche attraverso la ricerca di più frequenti contatti con i responsabili delle varie unità. Esso, infatti, non solo fornisce, se opportunamente valorizzato e utilizzato, un valido contributo in situazioni di emergenza, ma rappresenta anche una preziosa opportunità di promozione dello spirito di solidarietà civica.

3.5. Dopo aver previsto (art. 26) l'organizzazione di periodiche esercitazioni per sperimentare la validità delle pianificazioni, il regolamento contiene norme (artt. 27 - 31) relative ai magazzini dei Centri assistenziali di pronto intervento. Questi sono attualmente costituiti, alle dipendenze della Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi, nelle seguenti province: Alessandria, Verona, Trieste, Firenze, Ancona, Terni, Roma, Caserta, Bari, Catanzaro, Reggio Calabria, Palermo e Cagliari.

Ove le disponibilità di bilancio lo consentiranno, l'Amministrazione procederà alla istituzione di nuovi Centri per una loro più ampia e funzionale dislocazione.

.... ommissis

D.P.R. 6 febbraio 1981, n. 66.

Capo IV - Esercitazioni

Art. 26 - Esercitazioni di protezione civile.

Allo scopo di sperimentare la validità delle varie pianificazioni, la Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'Interno, sentita la commissione interministeriale tecnica, organizza periodicamente esercitazioni cui può essere chiamato a partecipare il personale designato dalle amministrazioni e dagli enti interessati.

Vedi la circolare del Ministero dell'Interno n. 16 in data 16 aprile 1981, § 3.4.

Capo V - Materiali assistenziali

Art. 27 - Centri assistenziali di pronto intervento: C.A.P.I..

I centri assistenziali di pronto intervento - istituiti o da istituire, con decreto del Ministro dell'Interno, per le esigenze previste dalla legge 8 dicembre 1970, n. 996 - sono costituiti da magazzini (secondo le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1967, n. 903) per il deposito di materiali assistenziali da distribuire in caso di eventi calamitosi.

I magazzini dei centri assistenziali di pronto intervento sono sistemati in locali demaniali o privati che assicurino un'adeguata conservazione dei generi assistenziali. In difetto, si provvede mediante l'acquisto e la messa in opera di strutture prefabbricate.

Nei predetti magazzini sono conservati prefabbricati, roulottes, case mobili, tende, effetti lettereschi, vestiario ed ogni altro materiale di soccorso e di assistenza.

Vedi la circolare del Ministero dell'Interno n. 16 in data 16 aprile 1981, § 3.4.

Art. 28 - Responsabili dei magazzini dei centri assistenziali di pronto intervento.

Al magazzini dei centri assistenziali di pronto intervento sono preposti un consegnatario ed un vice consegnatario e, in caso di loro assenza o impedimento, un sostituto consegnatario.

La nomina del predetto personale, nonché la gestione dei magazzini sono regolate dalle norme di cui ai regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440, e 23 maggio 1924, n. 827, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e successive modificazioni, nonché dalle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1967, n. 903, sulla disciplina della fornitura e della custodia del materiale destinato all'assistenza in natura.

I predetti magazzini devono essere sottoposti a periodici controlli, al fine di accertarne la piena efficienza sia sotto il profilo operativo che sotto l'aspetto amministrativo e contabile.

Vedi la circolare del Ministero dell'Interno n. 16 in data 16 aprile 1981, § 3.4.

Art. 29 - Inoltro dei materiali alle località di impiego.

Il Ministero dell'Interno - direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi - provvede, con il parco automezzi a propria disposizione o mediante la stipula di apposite convenzioni, al diretto inoltro nella zona colpita dei materiali assistenziali depositati nei magazzini dei centri assistenziali di pronto intervento, al trasporto del personale addetto ai servizi assistenziali nonché ad ogni altra esigenza assistenziale di carattere straordinario.

Qualora l'entità e l'urgenza degli interventi da effettuare o le condizioni di viabilità non consentano di provvedere anche in parte nei modi di cui sopra, il Ministero della difesa e le autorità militari delegate forniscono i necessari mezzi di trasporto.

Vedi la circolare del Ministero dell'Interno n. 16 in data 16 aprile 1981, § 3.4.

Art. 30 - Revisione e nuova inventariazione dei materiali.

Quando se ne riconosca la necessità o, in ogni caso, almeno ogni decennio, si procede alla revisione generale nonché ad una nuova inventariazione dei materiali assistenziali di pronto intervento.

Qualora detti materiali risultino deteriorati o non rispondenti all'uso cui sono destinati, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 35 e 194 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Vedi la circolare del Ministero dell'Interno n. 16 in data 16 aprile 1981, § 3.4.

Art. 31 - Procedure per l'acquisto dei materiali assistenziali.

Al fine di avere l'immediata disponibilità dei materiali assistenziali indispensabili per la prima assistenza alle popolazioni colpite, il Ministero dell'Interno può avvalersi delle procedure semplificate di cui all'art. 19 della legge 8 dicembre 1970, n. 996.

Vedi la circolare del Ministero dell'Interno n. 16 in data 16 aprile 1981, § 3.4.

CAPO QUINTO EVENTI CALAMITOSI

Art. 14 - Eventi calamitosi - Elencazione esemplificativa

Anche ai fini della organizzazione del servizio e delle esercitazioni di cui al precedente art. 12, vengono elencati i rischi più gravi cui può essere esposto il territorio comunale:

- terremoti;
- alluvioni;
- incendio - esplosioni - conflagrazioni;
- nubifragi e trombe d'aria;
- grandi nevicate e gelate;
- disastri aerei;
- nubi tossiche;
- inquinamento;
- radio-attività ambientale.

Art. 15 - Eventi calamitosi - Adempimenti

All'insorgere di situazioni che comportino grave danno o pericolo di grave danno alla incolumità delle persone e ai beni e che per la loro natura o estensione debbano essere fronteggiate con interventi tecnici straordinari, il Sindaco, quale organo locale di protezione civile, oltre a provvedere, con tutti i mezzi a disposizione, agli interventi immediati dandone subito notizia al Prefetto, così come previsto dall'art. 16 del D.P.R. 6 febbraio 1981, n. 66 e ad azionare l'appropriato sistema d'allarme:

- 1) Dispone la immediata convocazione:
 - a) della Giunta Municipale e dei Capigruppo consiliari che rimarranno convocati in permanenza;
 - b) del Comitato Comunale di Protezione Civile di cui al precedente art. 3;
- 2) Provvede alla pronta mobilitazione delle unità di emergenza di cui al precedente art. 9;
- 3) Informa il presidente dell'U.S.L. per gli eventuali interventi di sua competenza;
- 4) Dispone:
 - a) l'attivazione della sala operativa di cui al precedente art. 8;
 - b) l'approntamento della eventuale segnaletica direzionale.

Art. 16 - Inventario e custodia dei materiali

Tutti i materiali ed i mezzi in dotazione del servizio comunale di protezione civile dovranno essere inventariati a norma di legge, assunti in consegna dal personale assegnato al detto servizio che avrà cura della sua manutenzione, assicurandone sempre la piena efficienza.

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

D.P.R. 6 febbraio 1981, n. 66.

Art. 16 - Sindaco.

Il sindaco, quale ufficiale del Governo, è organo locale di protezione civile.
Il sindaco provvede, con tutti i mezzi a disposizione, agli interventi immediati, dandone subito notizia al prefetto.

Vedi la circolare del Ministero dell'Interno n. 16 in data 16 aprile 1981, §§ 2.2 e 2.6.

Art. 32 - Segnalazioni da parte di enti pubblici e di privati.

I sindaci, gli organi dello Stato e degli altri enti pubblici sono tenuti a segnalare immediatamente al prefetto l'insorgere di situazioni di pericolo o il verificarsi di eventi calamitosi che abbiano comportato o possano comportare grave danno all'incolumità delle persone o ai beni, precisandone il luogo, la natura e l'entità.

Chiunque, nell'espletamento di pubbliche funzioni, venga a conoscenza dell'insorgere di situazioni di pericolo o del verificarsi di calamità naturali o catastrofi, indipendentemente dall'obbligo di informare l'amministrazione o l'ente da cui dipende, è tenuto a darne immediata notizia al più vicino ufficio di pubblica sicurezza o comando dell'Arma dei carabinieri.

Chiunque altro abbia notizia dell'insorgere di situazioni di pericolo o del verificarsi di calamità naturali o catastrofi è tenuto ad informarne, con il mezzo più rapido, il più vicino ufficio di pubblica sicurezza o comando dell'Arma dei carabinieri.

L'ufficio di pubblica sicurezza, il comando dell'Arma dei carabinieri o qualsiasi altro pubblico ufficio che sia stato informato o sia venuto comunque a conoscenza dell'insorgere di situazioni di pericolo o del verificarsi di un evento calamitoso è tenuto a darne immediata notizia al prefetto della provincia interessata.

Dette comunicazioni al prefetto devono indicare con la maggiore precisione possibile il luogo, la natura e l'entità dell'evento calamitoso e contenere ogni informazione utile per lo svolgimento dei primi soccorsi.

I Ministeri e gli altri organismi centrali sono tenuti a comunicare al Ministero dell'Interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi - ogni notizia che sia comunque ad essi pervenuta circa l'insorgere di situazioni di pericolo o il verificarsi di calamità naturali o catastrofi nonché le iniziative intraprese.

Vedi la circolare del Ministero dell'Interno n. 16 in data 16 aprile 1981, § 4.2.

CAPO SESTO DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17 - Pubblicità del regolamento

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 62, 6° comma, del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n. 383, e dell'art. 25 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento, nonché nella sala operativa di cui al precedente art. 8.

Art. 18 - Notificazione del regolamento

Copia del presente regolamento sarà notificata al Sig. Commissario del Governo nella Regione ed al Sig. Prefetto della Provincia, quali Organi di Protezione Civile.

Altra copia sarà trasmessa al Sig. Presidente dell'Amministrazione Provinciale.

Art. 19 - Leggi ed atti regolamentari

Per quanto non è espressamente previsto nel presente regolamento saranno osservate: le norme di cui al T.U.L.C.P. e quelle vigenti in materia di protezione civile, il piano provinciale di protezione civile nonché le direttive che saranno emanate dal Comitato Regionale di Protezione Civile e dal Prefetto.

Art. 20 - Entrata in vigore del presente regolamento

Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza della sua ripubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 62, 3° comma, del T.U. 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni ed aggiunte, munito degli estremi del provvedimento di esame da parte del Co.Re.Co..

